

MEDIATION E PROCESSO CIVILE

1. CENNI SULLA *MEDIATION*.

Tradizionalmente il sistema seguito per la risoluzione delle controversie è perlopiù consistito nel demandare ad un terzo – giudice togato o arbitro privato – l’incarico di trovare la soluzione, secondo diritto o equità, da imporre poi ai litiganti.

Da tempo, però, la validità assoluta di siffatta metodologia è stata messa in discussione per alcune ragioni, in parte ricollegabili all’aumento della durata dei tempi processuali nonché a quello del costo per ottenere giustizia. Accanto a queste preoccupazioni, tuttavia, si è affiancata una considerazione di natura completamente diversa, scaturente dall’idea che i litiganti – se adeguatamente aiutati – sono spesso in grado di trovare essi stessi la composizione più adatta al loro conflitto, senza dover affidare ad un terzo il compito di individuare quest’ultima, evitando così di addivenire a un risultato “calato dall’alto” che rischierebbe talora di risultare insoddisfacente per entrambe.

In tale ottica, viene reputato utile offrire ai litiganti il modo di riprendere il dialogo interrotto, sì da consentire loro la piena comprensione delle reciproche posizioni. Attraverso siffatto faticoso processo, infatti, si riesce talora a far abbandonare gli atteggiamenti di totale quanto sterile contrapposizione, cui segue la lenta emersione delle reali ragioni responsabili del conflitto, che a causa degli strani “giochi” della psiche umana risultano spesso poco chiare anche agli stessi

litiganti. Se tutto ciò riesce, le parti sono messe in condizione di ricevere l'aiuto per far loro eventualmente compiere il passo successivo, consistente nel trovare un accordo su come transare la lite.

La “via catartica” appena descritta costituisce uno dei più noti sistemi alternativi di soluzione delle controversie¹ (*A.D.R. – Alternative Dispute Resolution*), che riscuote un certo successo specialmente nel mondo anglosassone², dove viene identificato con il termine “*mediation*”, difficilmente traducibile in italiano. Il suo corrispondente nella nostra lingua, infatti, sarebbe fonte di notevole confusione, in quanto richiamerebbe inevitabilmente l'istituto

¹ Per la bibliografia, si rinvia a M.P. CHITI, *Le forme di risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione. Alternative alla giurisdizione*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario*, 2000, p.21, cui si aggiungono queste segnalazioni. Per la dottrina italiana: AA. VV., *Cultura e pratica della mediazione, atti del III congresso mondiale del World Mediation Forum*, Roma, 2000; G. ALPA, *Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel diritto civile*, in *Temi Romana*, 1999, p. 253; F. AULETTA, *Le misure di alternative dispute resolution allo studio del Ministro di grazia e giustizia*, in *Contratto e Impresa*, 1997, p.125; A.M. BERNINI, *Metodi alternativi di composizione delle liti nei servizi bancari e finanziari*, Padova, 1996; A. BUONFRATE, A. LEOGRANDE, *La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione*, in *Riv. Arbitrato*, 1999, p.375; A. BUONFRATE, *Appalti pubblici: l'arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale per i lavori pubblici e il nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie*, in *Giur. It.*, 2001, p.877; BUZZI, PINNA, *Esperienze pratiche per mediare i conflitti*, Cagliari, 1999; F. CRISCUOLO, *Modello arbitrale e strumenti alternativi di giustizia*, in *Riv. Arbitrato*, 2000, p.29; M. TARUFFO, *Adegualiamenti delle tecniche di composizione dei conflitti di interesse*, in *Riv. Trim. Dir e Proc. Civ.*, 1999, p.779; VERMIGLIO, *Le procedure alternative di risoluzione delle controversie*, in *Attualità Forensi*, n.4, 2001, p.12. Per la dottrina straniera: AMERICAN BAR ASSOCIATION, *Mediation: a path back for the last lawyer*, Washington, 2001; BARUK BUSH, FOLGER, *The promise of mediation: responding to conflict through empowerment and recognition*, 1999; BEER, *Mediator's handbook*, 1997; BROWN, MARRIOT, *ADR: Practice and principles*, London, 1993, J. HYNES, G. HYNES, L. FONG, *Mediazione. Tecniche e strategie per la risoluzione positiva dei conflitti*, Roma, 2001; L.P. LOVE, K.K. KOVACH, *ADR: an eclectic array of processes, rather than one eclectic process*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2000, p.295; MACKIE, MILES, MARSH, *Commercial Disputes Resolution. An ADR practice guide*, London, 1995; J.W. STEMPEL, *The inevitability of the eclectic: liberating ADR from ideology*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2000, p.247; M. WANG, *Are alternative dispute resolution methods superior to litigation in resolving disputes in international commerce?*, in *Arbitration International*, 2000, p.189. Una panoramica (ampia ma parziale) sulle numerose iniziative di A.D.R. esistenti al mondo, create per risolvere ogni tipo di conflitto – e dunque non solo le controversie in campo civile e commerciale – viene infine offerta dal seguente sito Internet: <http://www.crinfo.org>.

² Piuttosto scettica sul successo delle iniziative di A.D.R. è SILVESTRI, *Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la soluzione delle controversie*, in *RTDPC*, 1999, p.321.

della mediazione previsto dall'art.1754 c.c., privo però di attinenza con la *mediation* anglosassone.

Peculiari caratteristiche di quest'ultima sono, da un canto, la volontarietà e l'assoluta neutralità del sistema e, dall'altro, l'imparzialità e la peculiare preparazione professionale di chi ("*mediator*") assume il compito di assistere le parti nel cammino che potrebbe portare alla soluzione consensuale della loro controversia. La *mediation*, difatti, si fonda innanzitutto sul principio della consensualità, essendo sempre le parti libere di decidere³ se partecipare agli incontri ovvero di interromperli definitivamente in qualsiasi momento, senza subire pregiudizio alcuno. Nella prospettiva di uno scontro giudiziario, inoltre, la *mediation* risulta neutrale, giacché il suo inizio non ostacola affatto quello di un processo, conservando le parti la piena libertà di adire i giudici o gli arbitri competenti come e quando esse credono. D'altro canto, la *mediation* può anche essere intrapresa in pendenza di un processo, senza ripercussioni sull'andamento o l'esito di quest'ultimo. La neutralità è poi ulteriormente assicurata dai doveri di riservatezza che gravano sul *mediator*, che mai potrà essere chiamato né a deporre

³ La libera accettazione della *mediation*, suo presupposto fondamentale, non viene meno se – stipulando un contratto – le parti inseriscano specifiche clausole che, qualora insorga successivamente un litigio, prevedano l'obbligo di partecipare ad un incontro di *mediation* prima di instaurare un giudizio contenzioso. A titolo di esempio, si può indicare la clausola suggerita per attivare la *mediation* secondo il regolamento REAM/ENDR (Réseau Européen d'Arbitrage et Médiation / European Network for Dispute Resolution, di cui alla nota successiva): "*Dans les pays où la législation le prévoit, tous les litiges qui surviendraient en relation avec le présent contrat, devront être soumis à la médiation en application des règles de l'Euro-médiation*". Tale clausola può eventualmente essere abbinata a quella compromissoria che, in caso di fallimento della *mediation*, demanda la soluzione della controversia ad un arbitrato amministrato secondo le regole previste da detto regolamento: "*Si la médiation n'aboutit pas à une solution en 60 jours, à compter de la nomination du médiateur, tous les litiges en relation avec le présent contrat, dont le montant n'excèdera pas 100.000 Euros, devront être soumis à arbitrage, conformément au règlement d'Euro-arbitrage du Réseau Européen d'Arbitrage et Médiation – REAM. Le litige sera définitivement tranché par un seul arbitre statuant comme amiable compositeur. Si le montant du litige excède 100.000 Euros, les parties conviennent d'avoir recours à un arbitrage ordinaire selon le règlement du Centre organisateur ci-apres: Les parties s'engagent à exécuter la sentence. La langue de l'arbitrage sera*".

sui fatti conosciuti per effetto delle dichiarazioni rese in sua presenza dalle parti durante gli incontri, né a giudicarle. Grazie a questa garanzia, esse vengono messe in condizione di esprimersi liberamente durante gli incontri, cosa diversamente impedita se nei litiganti sussistesse un giustificato timore che quanto affermato in tale contesto possa successivamente ritorcersi contro di loro in sede giudiziaria. Il particolare compito assunto dal *mediator* lascia poi intuire la necessità di una sua adeguata preparazione professionale. Ciò comporta una certa conoscenza dell'animo umano nonché delle molteplici tecniche utili sia a far emergere dalla psiche dei litiganti le cause recondite del conflitto, sia a rimuovere i blocchi psicologici che impediscono alle parti di affrontare in modo costruttivo le difficoltà scaturenti dalla controversia che le contrappone. Risulta infine indispensabile per il *mediator* la capacità professionale di riuscire a farsi percepire costantemente dai litiganti come una persona assolutamente equidistante da entrambe, evitando o stroncando subito sul nascere ogni pericoloso sospetto di sua parzialità o anche solo di sua umana simpatia nei confronti di uno di loro.

Piuttosto dibattuti sono i limiti entro cui il *mediator* deve contenere la propria attività rispetto al contenuto dell'eventuale transazione. Si discute, infatti, se a lui spetti effettuare solo un intervento di carattere "maieutico" sulle parti, evitando accuratamente qualsiasi interferenza sulle loro valutazioni in merito al possibile oggetto dell'accordo ("*facilitative mediation*"), ovvero se al *mediator* sia anche dato assumere un atteggiamento propositivo sui termini stessi della transazione ("*evaluative mediation*").

Merita ancora ricordare che agli incontri di *mediation* le parti sono libere di farsi accompagnare dai rispettivi consulenti legali, tecnici e finanziari. Specie

quando la controversia ha notevole valore economico, la presenza di questi ultimi può risultare utile, a condizione che sia loro ben chiaro il particolare ruolo cui sono chiamati in sede di *mediation*: non dimostrare chi abbia ragione (cosa del tutto inutile in tale contesto), ma consentire ai propri clienti di valutare correttamente la vertenza e le implicazioni di un eventuale accordo transattivo.

Sintetizzando estremamente quanto sino ad ora detto: peculiare obiettivo della *mediation* è tentare di aiutare – senza però imporre alcuna costrizione o cagionare pregiudizio di sorta al diritto alla tutela giurisdizionale – le parti a comporre autonomamente la loro controversia tramite una transazione, i cui termini vengono liberamente definiti e accettati dai litiganti in caso di accordo. Sebbene concepita per rispondere essenzialmente alle specifiche necessità delle parti in conflitto, e dunque soddisfare esigenze di natura privata, la *mediation* si rivela interessante anche nell’ottica dell’interesse collettivo: un ricorso generalizzato a tale strumento, difatti, condurrebbe di conseguenza ad una verosimile diminuzione del contenzioso, esplicando così effetti di deflazione processuale.

Consolidatasi nel mondo anglosassone ed ormai contemplata dai regolamenti di molte delle principali istituzioni arbitrali esistenti nel mondo⁴ (che oltre all’attività consueta offrono anche un servizio per la soluzione non

⁴ A titolo di esempio, si veda il regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale nonché le *Conciliation Rules* elaborate dall’UNCITRAL. Merita altresì menzione il regolamento per l’arbitrato rapido e la *mediation* adottato da REAM/ENDR (Réseau Européen d’Arbitrage et Médiation / European Network for Dispute Resolution), gruppo europeo di interesse economico cui attualmente aderiscono: Camera Arbitrale del Piemonte, Centre d’Arbitrage Bordeaux Aquitaine – CABA, Chambre Arbitrale de Paris, Chambre d’Arbitrage de Toulouse, Cour d’Arbitrage et Médiation – CAREN (Lille), Cour d’Arbitrage et Médiation Rhone-Alpes – CARA, Euro Arbitration & Euro Mediation Netherlands (Amsterdam), Schiedsgericht der Italienischen Handelskammer München, Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao, oltre alla Corte Arbitrale di Praga (membro osservatore). Trattasi infatti di un regolamento che prevede procedure di *A.D.R.* estremamente duttili ed accessibili, principalmente pensate per la soluzione delle controversie transnazionali tra piccole e medie imprese europee.

contenziosa delle liti), la *mediation* tenta ora di diffondersi anche nell'Europa continentale insieme ad altri sistemi di *A.D.R.*⁵.

In conseguenza all'espansione di simile fenomeno, la Commissione Europea ha reagito esprimendo un certo *favor*, concretizzatosi in una recente raccomandazione sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che comportano semplicemente un tentativo di fare incontrare le parti, per convincerle a trovare una soluzione basata sul consenso⁶. L'interesse manifestato dalla Comunità Europea sui sistemi alternativi di composizione delle liti si estende tuttavia anche a quelli differenti dalla *mediation*, ai quali la Commissione ha dedicato un'altra raccomandazione, destinata alle procedure extragiudiziarie (sempre concernenti le sole controversie nel campo del consumo) in cui viene invece proposta oppure imposta una soluzione alle parti⁷. In entrambe i casi, la Commissione si è preoccupata di suggerire agli Stati l'adozione di misure volte sia a garantire l'imparzialità e l'indipendenza degli organismi extragiudiziali che intervengono nelle operazioni per la risoluzione consensuale delle controversie, sia a promuovere la preparazione professionale e l'osservanza di un codice deontologico in capo a chi esercita simile attività. Sempre con l'intento di agevolare il ricorso a tali iniziative come mezzo di composizione delle liti transnazionali in cui sono coinvolti i consumatori, la Commissione ha anche

⁵ Una recentissima e curata *Ricerca Ricognitiva* sulla diffusione in Europa dei sistemi alternativi di soluzione delle controversie (talora piuttosto eterogenei ma una costante presenza della *mediation*) è pubblicata su *Contratto e Impresa / Europa*, 2001, p. 669. Altra ricerca è pubblicata in *Cahier Juridiques et Fiscaux de l'Exportation*, 2000, p.115.

⁶ Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione Europea del 4 aprile 2001 sui *principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* L109 del 19 aprile 2001, p.56.

⁷ Raccomandazione 98/257/CE della Commissione Europea del 30 marzo 1998 sui *principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* L115 del 17 aprile 1998, p.31

promosso la creazione di due reti extragiudiziali europee (EEJ-Net⁸ e FIN-Net⁹). In materia di commercio elettronico, invece, Parlamento e Consiglio hanno emanato una direttiva con cui impegnano gli Stati a non ostacolare l'uso – anche per via elettronica – degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie¹⁰. Abbandonando l'approccio settoriale per affrontare il tema con una visione globale, il Consiglio ha infine invitato la Commissione ad elaborare un libro verde sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in ogni settore del diritto civile e commerciale¹¹, lavoro pubblicato nell'aprile 2002¹².

Sul piano politico, l'azione delle istituzioni comunitarie ha ricevuto ampio avallo dal Consiglio Europeo, in quanto a più riprese i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione hanno riconosciuto l'importanza degli strumenti di *A.D.R.* nella risoluzione delle controversie transfrontaliere¹³. Una posizione analoga è

⁸ La rete europea EEJ-Net è una struttura di assistenza e di informazione composta di punti di contatto nazionali in ogni Stato membro, i quali consentono il collegamento tra numerosi organismi attivi nel campo della risoluzione extragiudiziale delle controversie e rispondenti ai requisiti fissati nelle citate raccomandazioni della Commissione. Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2001, “*ampliare l'accesso dei consumatori alla risoluzione alternativa delle controversie*”, COM(2001) 161 def. L'iniziativa della Commissione ha trovato il pieno appoggio del Consiglio, espresso mediante la risoluzione del 25 maggio 2000, relativa ad una *rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo*, in *GUCE* n. C 155 del 6 giugno 2000, p.1. In materia, si veda anche l'interrogazione scritta E-3158/00 del parlamentare europeo Gerhard Hager alla Commissione sugli organi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, *ibidem* n. C 151 E del 22 maggio 2001 pag.82.

⁹ La rete europea FIN-Net è specificamente pensata per le controversie transfrontaliere concernenti i servizi finanziari. Essa consente ai consumatori di accedere direttamente ad un mezzo per la risoluzione extragiudiziale di tali liti.

¹⁰ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a *taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno* (“*Direttiva sul commercio elettronico*”), art.7, in *GUCE* L 178 del 17 luglio 2000, p.1. Inoltre, la Commissione ha attualmente allo studio una comunicazione sulla promozione dei modi alternativi di risoluzione *on line* delle controversie, detti *O.D.R.* (*On line Dispute Resolution*).

¹¹ Conclusioni adottate dal Consiglio il 29 maggio 2000, SI(2000) 519.

¹² COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione della controversie in materia civile e commerciale*, presentato il 19 aprile 2002: COM (2002) 196 def.

¹³ Consigli Europei di: Vienna, dicembre 1998 (approvazione del “*Piano di azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”, il quale suggerisce di elaborare modelli di soluzione non giudiziaria delle controversie, con particolare riferimento ai conflitti famigliari transnazionali: *GUCE* C 19 del 23 gennaio 1999, p.1); Tampere, ottobre 1999; Lisbona, marzo 2000 (applicazione dei metodi di

stata anche adottata in sede di Consiglio d'Europa, mediante l'elaborazione di una raccomandazione sulla "mediazione familiare"¹⁴.

2. LA SITUAZIONE IN ITALIA.

Volgendo ora lo sguardo al nostro paese, si riscontra un insieme molto eterogeneo di iniziative, realizzate da soggetti privati o pubblici, volte a promuovere la soluzione negoziale delle liti, cui si affiancano vari istituti processuali tesi al medesimo fine. Solo raramente, però, può parlarsi di *mediation*: vediamone il motivo, con l'avvertenza che – in considerazione dello specifico tema di questo dibattito – l'attenzione verrà il più possibile concentrata solo sugli strumenti ideati per le controversie in campo civile¹⁵.

2.a. I servizi di conciliazione cui i litiganti possono liberamente ricorrere.

Vari organismi arbitrali italiani¹⁶, tra cui quelli istituiti presso le Camere di Commercio¹⁷, contemplano nei propri regolamenti la prestazione di un servizio di conciliazione. In alcuni casi (la Camera Arbitrale del Piemonte¹⁸, ad esempio), questa attività è di vera e propria *mediation*, cosa consentita anche grazie alla

A.D.R. nelle controversie scaturenti dal commercio elettronico); Santa Maria de Feira, giugno 2000; Bruxelles-Laeken, dicembre 2001 (si insiste sulla necessità di prevenire e risolvere i conflitti sociali mediante meccanismi volontari di "mediazione").

¹⁴ Raccomandazione n. R (98) 1. Inoltre, il Consiglio d'Europa sta attualmente elaborando una raccomandazione in merito all'applicazione dei meccanismi di *A.D.R.* a tutte le controversie in campo civile.

¹⁵ Per l'analisi dei sistemi alternativi per la soluzione delle controversie in campo amministrativo (ad esempio, quanto previsto dalla legge dell'11 febbraio 1994, n.109, art.31 *bis*), si rinvia a CHITI, *op. cit.*, p. 9, e BUONFRATE, *op. cit.*, p.897

¹⁶ BUONFRATE, LEOGRANDE, *op. cit.*, p. 383.

¹⁷ Ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.580, le Camere di Commercio possono, singolarmente o in modo associato, promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di due tipi di controversie: quelle tra imprese; quelle che vedono opposti da un canto le imprese e dall'altro consumatori ed utenti.

¹⁸ La Camera Arbitrale del Piemonte è istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

particolare formazione professionale impartita agli operatori cui il servizio viene affidato¹⁹. Da qualche tempo la facoltà di avvalersi di tale strumento è stata estesa alle associazioni di consumatori ed utenti, cui possono ricorrere prima di esperire in giudizio le azioni volte ad ottenere l'inibitoria di atti e comportamenti lesivi degli interessi delle categorie da esse rappresentate nonché l'adozione di misure idonee ad eliminarne gli effetti²⁰.

Hanno invece natura diversa i vari “*ombudsman*”, istituiti nel settore bancario ed assicurativo con l'intento di fornire alla clientela un mezzo per prevenire le controversie o risolverle senza ricorrere ad un giudizio²¹. Questi ultimi differiscono dalla *mediation*, giacché non presuppongono che i litiganti discutano su un piano di parità con l'ausilio di un soggetto neutrale, ma sono concepiti come una sorta di difensore d'ufficio cui il cliente può affidarsi.

Un recentissimo disegno di legge²² (che per molti aspetti ricalca un progetto presentato nel corso della precedente legislatura²³) prefigura, inoltre, la creazione di apposite “*camere di conciliazione*” presso i consigli degli ordini forensi²⁴ o presso appositi organismi privati²⁵. A connotare fortemente l'attività

¹⁹ F. BORTOLOTTI, *I contratti di subfornitura*, Padova, 1999, p.165, segnala che il servizio di *mediation* viene offerto dalle commissioni di conciliazione istituite presso la Camera di Commercio di Torino e la *Curia Mercatorum* di Treviso.

²⁰ Legge 30 luglio 1998, n.281, n.93, art.46.

²¹ *Ricerca Ricognitiva, cit.*

²² Disegno di Legge n.2463 della XIV legislatura, volto a favorire il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale quale metodo per la risoluzione consensuale delle controversie che vertano su diritti disponibili dalle parti in lite.

²³ *Schema di disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile*, redatto nel corso della scorsa legislatura (sullo spunto di quanto previsto nella proposta di legge n.4567/98 della Camera dei Deputati), da ora semplicemente il “Disegno di Legge XIII legislatura”, disponibile sul seguente sito: http://www.giustizia.it/news/adr_art.htm. Per le ragioni che si illustreranno in appresso, questo elaborato si discosta sostanzialmente dal precedente progetto di legge (atto n.2814/C) curato dal prof. Fazzolari e presentato nel corso della XII legislatura, ove veniva ipotizzato un impiego generalizzato ma facoltativo dell'istituto della conciliazione (su cui si rinvia a *Foro It.*, 1994, V, c.285).

²⁴ Disegno di Legge 2463 XIV legislatura, art.9; Disegno di Legge XIII legislatura, art.3 e 4.

²⁵ Disegno di Legge 2463 XIV legislatura, art.7; Disegno di Legge XIII legislatura, art.6.

delle ipotizzate “*camere*” concorre la circostanza che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, va stilato un verbale contenente la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti²⁶. Nonostante le buone intenzioni dei proponenti²⁷, l’aver previsto la creazione di questo documento rischia di consentirne la produzione nel successivo processo in sede contenziosa tra le parti: il giudice adito diverrebbe così in grado di individuare il responsabile (o chi, per sua sfortuna, abbia ingenerato simile impressione) della mancata transazione, cosa che potrebbe poi portare a “punire” il riottoso per la sua ostinazione a non comporre amichevolmente la vertenza. Perdendo così riservatezza²⁸, l’attività conciliativa svolta dalle ipotizzate camere tende necessariamente a discostarsi dalla *facilitative mediation* “autentica”,

²⁶ Disegno di Legge 2463, XIV legislatura, art.11, comma 7; Disegno di Legge XIII legislatura, art.4, comma 4.

²⁷ Nella relazione al Disegno di Legge XIII legislatura viene espressa una chiara posizione critica circa l’obbligo delle parti di esplicitare a verbale, in caso di mancato accordo, le proprie proposte transattive e la possibilità per il giudice di valutare tali proposte al momento della decisione sulla sorte delle spese processuali. Si è ritenuto, infatti, che “*una formalizzazione delle posizioni delle parti in un contesto estraneo al processo possa inficiare la riservatezza e la spontaneità del procedimento di conciliazione, caratteristiche che sono alla base della sua riuscita*” (punto 5 della relazione). Come di dirà nelle note seguenti, tale posizione viene completamente ribaltata nelle parti in cui il medesimo Disegno di Legge prevede la riforma del tentativo obbligatorio di conciliazione in corso di causa, giacché al giudice viene addirittura imposto di penalizzare, in sede di ripartizione delle spese di causa, la parte “riottosa” a conciliare la vertenza (art.20, comma 2, del Disegno di Legge).

²⁸ In merito alla riservatezza che deve assistere le operazioni di *A.D.R.*, appare particolarmente significativa la posizione espressa dalla Commissione Europea nel citato *Libro verde* (punti 79 ed 80): “*Nella maggioranza dei casi, le parti che ricorrono all’A.D.R. attribuiscono grande importanza al fatto che le informazioni scambiate, oralmente o per iscritto, nel corso della procedura, e persino a volte gli stessi risultati della procedura, rimangono riservati. La riservatezza sembra essere il perno del successo dell’A.D.R., in quanto contribuisce a garantire la franchezza delle parti e la sincerità delle comunicazioni nel corso della procedura. E’ opportuno, d’altra parte, impedire un uso deviato dell’A.D.R. e permettere alla parte che ha prodotto o ha apportato una prova nel corso della procedura di utilizzarli nel procedimento che potrebbe seguire in caso di fallimento della procedura di A.D.R. La riservatezza si impone alle parti che ai terzi. L’obbligo di riservatezza grava innanzitutto sulle parti. Le informazioni scambiate tra le parti durante la procedura non dovrebbero essere ricevibili come mezzi di prova in occasione di un procedimento giudiziario o di arbitrato successivo. Si possono prevedere un certo numero di eccezioni. Ad esempio, le parti possono decidere di comune accordo che una procedura sarà sottratta, in tutto o in parte, all’obbligo di riservatezza. Una parte può rendere noto un elemento o l’altro della procedura di A.D.R. se vi è tenuta in base al diritto applicabile. Infine, una parte può rendere noto l’accordo che pone fine alla controversi tra le parti se ciò è necessario all’attuazione o all’esecuzione di tale accordo*”.

essendo quest'ultima caratterizzata dalla neutralità rispetto alle azioni giudiziarie esperibili tra i litiganti, assicurata proprio dal fatto che i pareri espressi dal *mediator*, così come la condotta tenuta dalle parti in sua presenza, restano comunque sempre confidenziali²⁹.

Notevoli similitudini con la *mediation* sono forse rinvenibili nel tentativo di conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, previsto all'art.322 c.p.c.³⁰ L'elemento che più li separa pare ricollegabile alla diversa formazione professionale del *mediator*, la cui interazione con i litiganti avviene facendo soprattutto leva sui delicati meccanismi psicologici regolatori della mente umana. Altra diversità è poi costituita dalla specializzazione settoriale del *mediator*, conseguente all'estrema eterogeneità delle problematiche suscitate dai

²⁹ L'art.9.3 del regolamento per l'*Euro-médiation* adottato da REAM/ENDR (Réseau Européen d'Arbitrage et Médiation / European Network for Dispute Resolution), *cit.*, prevede che – in caso di fallimento delle trattative – il *mediator* possa redigere un rapporto sulla vertenza, suggerendo altresì alle parti le possibili soluzioni. Vi è tuttavia una rilevante differenza di fondo rispetto a quanto stabilito dai Disegni di Legge (sia quello della XIII che il n.2463 della XIV legislatura) in merito al verbale che, in analoghe circostanze, le ipotizzate “*commissioni di conciliazione*” dovrebbero compilare. Il regolamento REAM/ENDR, infatti, assicura la riservatezza della *mediation*, in quanto non solo le raccomandazioni vengono unicamente elaborate quando le parti concordemente le richiedono, ma impone anche ai litiganti il divieto assoluto di utilizzare in giudizio siffatto documento: “*Si les parties le demandent et si le médiateur reconnaît que cela peut être utile, celui-ci peut établir, pour les parties, un rapport écrit sur l'affaire assorti des ses recommandations sur les termes d'une solution. Aucune des parties ne pourra produire ce document en justice, ni dans une procédure d'arbitrage, si ce n'est avec l'accord de l'autre partie*”. Al contrario, entrambe i citati Disegni di Legge non contemplano simile garanzia. Anzi, come detto, il verbale di mancata conciliazione rischia purtroppo di risultare funzionale alla sua produzione in causa a fini sanzionatori (Disegno di Legge 2463 XIV legislatura, art.11, comma 8). Qualora il Parlamento dovesse adottare quest'ultima proposta di legge e si ritenessero simili norme avere natura di ordine pubblico, potrebbe forse essere messa in crisi la soluzione attualmente adottata nel citato art.9.3 del regolamento REAM/ENDR circa la chiusura della *mediation* in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, perlomeno quando la procedura sia soggetta alla legge italiana.

³⁰ Il Disegno di Legge 2463 XVI legislatura nulla dispone in merito al tentativo di conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al Giudice di Pace, invece disciplinato nel Disegno di Legge XIII legislatura all'art.11. Quanto previsto in quest'ultimo progetto contribuirebbe ad incrementare la distanza tra detto istituto e la *mediation* poiché, in caso di mancato accordo tra i litiganti, sarebbe redatto un processo verbale contenente la raccomandazione del Giudice in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni espresse al riguardo dalle parti. L'esistenza di tale verbale, documento producibile in occasione di un eventuale successivo giudizio tra i litiganti, farebbe inevitabilmente venire meno l'importante garanzia di riservatezza che attualmente assiste l'azione del Giudice di Pace in sede non contenziosa.

vari tipi di conflitti, in quanto esse mutano molto a seconda degli interessi e dei sentimenti di volta in volta coinvolti. Per intuire ciò basti pensare a quante poche affinità sussistono tra una controversia in materia familiare (ad esempio, lo spinoso problema dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione coniugale dei genitori), una lite in campo societario ed un conflitto tra vicini di casa. Al contrario, il Giudice di Pace è un conciliatore “generalista” il quale, pur non avendo ricevuto limitazioni di competenza quando agisce in sede non contenziosa, sembra essere stato essenzialmente concepito per intervenire in controversie di carattere bagatellare (ove di fatto è solitamente confinato). Circostanza quest'ultima che in generale allontana da tale istituto la composizione delle controversie commerciali aventi rilevante valore economico, invece terreno abituale di *mediation* nel mondo anglosassone.

Le controversie in ambito familiare sono probabilmente state quelle che in Italia hanno visto il maggior fiorire di iniziative volte a fornire aiuto – specie a livello psicologico – alle parti in lite, per rappacificarsi ovvero uscire da un traumatico conflitto nel modo meno distruttivo possibile. La consapevolezza delle disastrose ripercussioni di simili controversie sulla personalità di chi ne è coinvolto (e, di riflesso, sull'intera società) hanno spinto ad affrontare queste crisi cercando di intervenire direttamente sulle loro cause, riconducibili ai complessi quanto peculiari rapporti umani propri di ogni nucleo familiare, anziché gestirle come una qualsiasi lite da risolvere mediante l'applicazione delle norme di legge da parte di un'autorità giudiziaria³¹. Condividendo siffatto approccio al problema,

³¹ Tra gli studi in materia di “mediazione familiare” si segnalano: ARDONE, MAZZONI, *La mediazione familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio*, Milano, 1994; CIGOLI, *Psicologia della separazione e del divorzio*, Bologna, 1998; DI VITA, MALTESE, *Evento separazione e riorganizzazione dei legami familiari*, Milano, 1999; GARY, FRIEDMAN, HIMMELSTEIN, *A guide to divorce mediation*, 1993, HAYNES, BUZZI,

il nostro legislatore ha promosso l'istituzione di appositi “*servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali*”³². Merita sottolineare come questa iniziativa si inserisca nell'ambito di una legge in materia di politica sociale, priva di qualsiasi ripercussione sulla disciplina del processo civile.

2.b. I tentativi di conciliazione imposti alle parti per legge.

Passando al tentativo obbligatorio di conciliazione, poliedricamente disciplinato all'interno dell'ordinamento italiano, emerge come esso quasi mai coincida con la *mediation*. Per le ragioni che si analizzeranno, anzi, si ravvisano differenze spesso molto marcate.

2.b.1. (segue:) Tentativo obbligatorio *ante causam*.

L'unico elemento, realmente comune ai vari casi di tentativo obbligatorio di conciliazione previsti dalla legge, è che il loro esperimento costituisce una condizione di procedibilità (fatta eccezione per le controversie in materia agraria) delle azioni giudiziarie intentabili dalle parti in lite per far valere le proprie ragioni. Detto ciò, procediamo ad esaminarli singolarmente.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione forse più interessante è quello previsto (all'art.10 della legge 18 giugno 1998, n. 192) per le controversie

Introduzione alla mediazione familiare, Milano, 1996; HAYNES, *Fundamentals of family mediation*, New York, 1994; MALTESE, SALERNO, *Avvocati e psicologi nella mediazione familiare: ruoli diversi per un comune obiettivo*, in *Il Movimento*, 1996, n.2; MARLOW, SAUBER, *The handbook of divorce mediation*, New York, 1990; PARKINSON, *Separazione, divorzio e mediazione familiare*, Trento, 1995; SAPOSNEK, *Mediating child custody disputes: a strategic approach*, 1998; STONER, *Using divorce mediation*, 1999.

³² Legge 28 agosto 1997, n.285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, art.4, comma 1, punto i).

relative ai contratti di subfornitura, in quanto le parti in lite sono state rinviate dinanzi alle commissioni di conciliazione costituite presso le Camere di Commercio. L'attività di queste ultime dovrebbe ispirarsi ai principi fissati da UNIONCAMERE in alcune apposite linee guida³³, rispondenti alla preoccupazione di assicurare in modo uniforme il soddisfacente funzionamento delle commissioni sia sotto l'aspetto organizzativo delle strutture di segreteria, sia per quanto concerne l'operato dei conciliatori stessi, cui viene richiesta professionalità ed imparzialità. In dette direttrici, tuttavia, la conciliazione non è *tout court* identificata con la *mediation*. Quest'ultima viene attualmente praticata solo presso alcune Camere di Commercio, perlopiù coincidenti con quelle che nello strutturare il servizio di conciliazione – offerto dai propri organismi arbitrali per tutte le controversie (dunque non solo quelle in materia di subfornitura) loro deferibili – hanno optato per la *mediation*³⁴.

Un meccanismo per alcuni aspetti vicino a quello, appena illustrato, per la materia della subfornitura è stato delineato con la legge istitutiva delle Autorità per i servizi di pubblica utilità. Esse, infatti, hanno tra l'altro ricevuto non solo l'incarico di disciplinare e poi di esperire le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle liti tra utenti e prestatori di tali servizi, ma anche la facoltà di delegare il secondo compito alle citate commissioni di conciliazione in essere

³³ UNIONCAMERE, *Linee guida per la conciliazione in materia di subfornitura*, Roma, 29 settembre 1998.

³⁴ F. BORTOLOTTI, *I contratti di subfornitura*, cit., p.165. Il Disegno di Legge 2463 XIV legislatura (art.10 e 11) nonché quello XIII legislatura (art.8 e 10, comma 4) andrebbe ad influire anche sui servizi di *mediation* offerti da alcune Camere di Commercio, prevedendo – in caso di fallimento delle trattative – la redazione del verbale indicante la posizione delle parti e la valutazione del conciliatore. Attualmente, invece, in simili circostanze viene sì redatto un verbale, ma contenente solo – onde tutelare la riservatezza della procedura e la piena libertà di parola delle parti dinanzi al *mediator* – l'attestazione che la conciliazione non è stata raggiunta.

presso le Camere di Commercio³⁵. Al contrario, la legge non ha espressamente attribuito il potere di conferire simile delega all'Autorità garante in materia di telecomunicazioni, divenuta competente a dettare le regole per promuovere – anche attraverso il tentativo obbligatorio di conciliazione – la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e titolari di autorizzazioni per i servizi di telecomunicazioni ovvero tra questi ultimi³⁶.

Nel rito processuale del lavoro, invece, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alle commissioni istituite presso gli Uffici Provinciali per il Lavoro (originariamente competenti solo per i rapporti di lavoro intercorrenti tra privati)³⁷. I notori risultati, purtroppo poco entusiasmanti, conseguiti dalle siffatte commissioni esentano da commenti e paragoni con la *mediation*, salvo rilevare come sin dalle origini ciò sia soprattutto riconducibile a due distinte circostanze: l'impreparazione professionale in capo a molti membri delle commissioni, che va purtroppo ad amplificare gli inconvenienti derivanti dalla forte connotazione burocratica della struttura in cui operano; il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione, il quale rende l'istituto invisibile alle parti ed ai rispettivi legali, facendolo percepire come un'inutile perdita di tempo. Con l'idea di rivitalizzarlo, nel 1998 il nostro legislatore ha compiuto un passo destinato ad allontanare ulteriormente questo istituto dalla *mediation*³⁸. Anziché eliminare le vere cause inefficienti il funzionamento delle menzionate asfittiche commissioni (cui sono stati affiancati speciali collegi competenti in materia di pubblico impiego), si è invece pensato di risolvere il problema rendendo l'attività loro demandata non più

³⁵ Art.2, comma 24, lett. b), della legge del 14 novembre 1995, n.481.

³⁶ Art.1, comma 11, della legge del 31 luglio 1997, n.249.

³⁷ Art.410 e ss. c.p.c.

³⁸ D. lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, art.31, 32 e 36.

neutrale rispetto alle azioni giudiziarie esperibili dai litiganti quando la conciliazione non riesce. In siffatta eventualità, difatti, la commissione o il collegio redige ora un verbale, al solo scopo di far conoscere al giudice le ragioni del mancato accordo e consentirgli così di punire, in sede di liquidazione delle spese di causa, il responsabile del fallimento delle trattative³⁹. Il meccanismo così concepito lascia intravedere l'intenzione – nemmeno troppo velata – del nostro legislatore di forzare le parti non tanto a tentare la ricerca di una soluzione amichevole al conflitto, quanto a trovarla.

Nelle controversie in materia agraria, il tentativo di conciliazione⁴⁰ viene invece demandato all'Ispettorato dell'agricoltura. Anche in questo caso, il verbale redatto in caso di insuccesso deve precisare le posizioni assunte delle parti⁴¹.

³⁹ Art.412 c.p.c., come modificato dall'art.36 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, *cit.* Ai sensi degli art.31 e 32 di quest'ultimo provvedimento nonché di quanto disposto dal d. lgs. 29 ottobre 1998, n.387 (modificativi degli artt.69 e 69 *bis* del d. lgs. 3 febbraio 1993, n.29), le stesse regole valgono in via di massima anche per il tentativo obbligatorio esperito dai "Collegi di conciliazione" – istituiti sempre presso gli Uffici Provinciali per il Lavoro – nelle controversie in materia di pubblico impiego. In alternativa al servizio offerto da detti Collegi, i pubblici dipendenti possono avvalersi della conciliazione secondo le procedure previste dai contratti collettivi (accordo interconfederale dell'11 luglio 2000 tra CONF SERVIZI CISPEL e CGIL, CISL, UIL; accordo interconfederale del 20 dicembre 2000 tra CONF API e CGIL, CISL, UIL; contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, CISL, CISAL, CONF SAL, CIDA, CONF DIR, COSMED, quest'ultimo in *G.U.* 13 febbraio 2001, n.36). I due accordi interconfederali prevedono che la scelta della conciliazione non implica anche l'accettazione dell'arbitrato da essi disciplinato e che, in caso di mancato accordo tra i litiganti in sede conciliativa, venga redatto un verbale indicante le posizioni assunte dalle parti e per quali ragioni sono fallite le trattative. Al contrario, il contratto collettivo citato affronta la questione capovolgendone i termini: stabilisce che i litiganti possono ricorrere all'arbitrato ideato dalle parti sociali, demandando poi proprio al soggetto designato a decidere la controversia il compito di svolgere il tentativo di conciliazione.

⁴⁰ A differenza dei casi esaminati sino ad ora, il tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie sembra configurare una condizione di proponibilità anziché di procedibilità dell'azione giudiziaria. Sulla natura di questo presupposto processuale: Cass., Sezioni Unite, 20 dicembre 1985, n.6517, in *Foro It.*, 1986, I, 381.

⁴¹ Legge 3 maggio 1982, n.203, art.46. In dottrina, VERDE, *La conciliazione come "filtro" nelle controversie agrarie*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, p.671, esprime un giudizio molto scettico sull'utilità di tale istituto. Si veda anche GERMANO, *Controversie in materia agraria*, in *Digesto Disc. Priv., Sez. Civ.*, Torino, IV, 1989, p.314.

Esiti ancora più deludenti ha infine avuto il tentativo obbligatorio di conciliazione che – ai sensi dell’art.44 (norma ora abrogata⁴²) della legge del 27 luglio 1978, n.392 – doveva essere attivato nelle controversie relative alla misura dei canoni di locazione degli immobili urbani, quando erano soggetti alla disciplina dell’equo canone. Sebbene si trattasse di un procedimento autonomo che si chiudeva in caso di mancata conciliazione, esso andava tuttavia esperito ad opera del giudice che sarebbe stato poi competente ad esaminare la controversia in sede contenziosa. Pertanto, solo nelle preture delle grandi città si poteva sperare (cosa ben diversa dall’averne la certezza) che il magistrato incaricato di tentare la conciliazione sarebbe stato diverso dal giudicante. L’istituto ha comunque riportato scarso successo, principalmente a causa dell’eccessiva rigidità della materia oggetto del contendere, caratterizzata dall’essere quasi totalmente disciplinata da norme di natura imperativa dettate in esclusivo favore dei conduttori degli immobili, circostanza che rendeva questi ultimi scarsamente propensi ad accettare ipotesi di accordo divergenti da quanto sancito dalla legge. Simile atteggiamento di chiusura vanificava spesso qualsiasi discussione, snaturando di conseguenza il procedimento per tentativo di conciliazione, in quanto esso veniva inteso solo come una scorciatoia per addivenire sostanzialmente allo stesso prevedibile risultato cui avrebbe condotto il giudizio in sede contenziosa. Ben poca scelta era così lasciata ai proprietari di casa, per i quali conciliare significava in buona sostanza aderire alle richieste della controparte risparmiando le spese della causa incipiente.

⁴² La norma è stata abrogata dall’art.89 della legge 26 novembre 1990, n.353.

2.b.2. (segue:) Tentativo obbligatorio in corso di causa.

Come noto il giudice, cui le parti hanno sottoposto la cognizione di una controversia, è tenuto per legge a svolgere un tentativo di conciliazione prima di procedere nel merito del giudizio⁴³. Questa attività del magistrato è decisamente lontana dalla *mediation*, fondandosi su presupposti alquanto antitetici⁴⁴. Le parti non si trovano infatti in condizione di parlare liberamente dinanzi al magistrato che tenta di conciliarle, poiché in caso d'insuccesso quest'ultimo continuerà il processo giudicandole. Sebbene non vengano verbalizzate, è impensabile pensare che le dichiarazioni rese durante la fase conciliativa non lascino alcun "segno", quanto meno a livello psicologico. Temendo che esse concorrano in qualche modo a formare il convincimento del giudice in sede di giudizio, inoltre, i litiganti sono spesso spinti a condurre in udienza una sorta di sottile "recita", sotto l'attenta (quanto doverosa) regia dei propri difensori: mostrare sì una disponibilità – tutta formale – ad addivenire alla conciliazione, senza però mai ammettere nulla a proprio discapito e concentrando ogni sforzo nello sterile esercizio di evidenziare le responsabilità della controparte, in modo da imputarle anche il fallimento del tentativo di conciliazione. A fomentare detto timore concorre altresì la circostanza che, non appena terminato il tentativo di conciliazione non andato a buon fine, il giudice deve subito procedere all'interrogatorio libero delle parti, verbalizzandolo. Pare assurdo pensare che in questa sede alle parti sia ragionevolmente dato rendere dichiarazioni sostanzialmente diverse da quelle

⁴³ Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di giudizio è imposto al giudice dalle seguenti norme: art.183 c.p.c. nel rito ordinario dinanzi al Tribunale; art.320 per il procedimento contenzioso dinanzi al Giudice di Pace; art.420 nel rito del lavoro; art.350 in appello; art.652 nell'opposizione all'esecuzione; art.13, legge del 22 luglio 1997, n.276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali per le cause iniziate in epoca antecedente all'ultima generale riforma del rito civile.

⁴⁴ CHITI, *op. cit.*, p.12.

rilasciate durante il tentativo di conciliazione. Superfluo poi sottolineare come la decisione di partecipare al tentativo di conciliazione in corso di causa non rientri tra le scelte che le parti possono liberamente fare senza subire alcun pregiudizio.

La novità più rilevante per l'ordinamento italiano è sicuramente costituita dall'art.12 della legge "Mirone"⁴⁵ di riforma del diritto societario. Con tale provvedimento, il governo è stato delegato ad emanare nuove norme di procedura, al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti relativi a controversie in materia societaria e di intermediazione finanziaria. Secondo il nostro legislatore, uno degli strumenti che dovrebbe consentire di perseguire simile obiettivo è la previsione di un particolare tipo di tentativo preliminare di conciliazione in corso di causa⁴⁶, avente una caratteristica decisamente diversa rispetto ai modelli sino ad ora esaminati. Al magistrato, cui è affidata la cognizione della lite, viene assegnato un ruolo fortemente attivo durante il tentativo di conciliazione, in quanto egli può addirittura entrare nel merito dell'accordo transattivo stesso, suggerendone *"espressamente gli elementi essenziali"* alle parti ed *"assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa"*. Oltre a presentare tale peculiarità, la legge "Mirone" recepisce fedelmente i principi ispiratori della citata novella legislativa⁴⁷ che in precedenza ha modificato il tentativo obbligatorio di conciliazione (*ante causam*) per le controversie di lavoro.

⁴⁵ Legge del 3 ottobre 2001, n.366, in *G.U.* dell'8 ottobre 2001, n.234.

⁴⁶ Legge del 3 ottobre 2001, n.366, art.12, comma 2, lett. e), *cit.* Alcune analogie sembrano rinvenibili tra tale disposizione e quanto previsto nel Progetto Foglia, elaborato dalla Commissione per lo studio e la riforma del diritto processuale del lavoro, relazione generale definitiva presentata il 7 maggio 2001 (disponibile sul seguente sito: <http://www.giustizia.it/studierapporti/rel-070501.htm>). Questa novella legislativa modificherebbe l'art.411 c.p.c. sancendo che *"il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione e possono proporre, sulla base degli atti presentati, eventuali proposte di soluzione"*.

⁴⁷ D. lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, art.31, 32 e 36, *cit.*

Anche la legge “Mirone” istituisce infatti una specie di sanzione nei confronti dei litiganti riottosi a pacificarsi giacché, ai fini della decisione sulle spese di lite, il giudice dovrà o potrà (il punto non è chiaro) tenere conto dell’atteggiamento assunto dalle parti durante il tentativo di conciliazione condotto in sua presenza. Quanto disposto nella legge “Mirone” – già oggetto di perplessità in dottrina⁴⁸ – sembrerebbe purtroppo destinato ad esasperare tutti gli inconvenienti già denunciati con riferimento alle modalità (decisamente meno invasive) con cui oggi si esplica l’intervento del magistrato per promuovere la conciliazione della lite che è chiamato a giudicare. Ciò nonostante, il modello adottato nella legge “Mirone” rappresenta forse l’anticipazione settoriale di una più ampia riforma, ispirata proprio agli stessi principi, che (a meno di un ripensamento) interesserà in modo generalizzato l’istituto del tentativo di conciliazione in corso di causa⁴⁹.

⁴⁸ BARBUTO, *Introduzione al convegno sulla riforma del diritto societario*, Torino, 29 ottobre 2001, p.7 dell’appendice alla raccolta degli atti, evidenzia il pericolo che l’opera conciliativa di qualche giudice possa spingersi oltre il limite della neutralità, divenendo così un’anticipazione del giudizio di merito. Cosa capace di condurre sia ad istanze di ricusazione da parte di chi veda profilarsi la propria soccombenza, sia a prudenziali richieste di astensione da parte del giudice stesso. A quanto rilevato dal citato autore, è forse lecito aggiungere che in simili circostanze risulterebbe estremamente difficile l’applicazione delle sanzioni avverso i litiganti riottosi, poiché non si capisce come un diverso giudice potrebbe adeguatamente decidere in merito alle spese di causa tenendo conto della condotta tenuta dalle parti nel corso di udienze alle quali egli non ha assistito.

⁴⁹ Per il rito ordinario, l’art.20 del citato Disegno di Legge XIII legislatura comporta una profonda modificazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in corso di causa previsto dall’art.183 c.p.c., che sarebbe così disciplinato: “1). *Nel corso del tentativo di conciliazione, il giudice ha la facoltà di sentire le parti sia congiuntamente che separatamente.* 2). *All’esito il giudice invita le parti a precisare a verbale le condizioni alle quali sono disposte a conciliare. Ciascuna parte, ad iniziare dall’attore, deve indicare sinteticamente le condizioni della conciliazione, precisando, anche con riguardo al loro ammontare economico, le singole prestazioni chieste ed offerte. L’inosservanza di tale obbligo è valutato in sede di regolamentazione delle spese.* 3). *Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione giudiziale.* 4). *Quando le parti non addivengono alla conciliazione, il giudice, in sede di decisione della controversia ed in deroga agli articoli 91 e 92, esaminate anche comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione e negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.* 5). *Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione; in tale ipotesi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo ed al quarto comma”.*

Tutto ciò induce forse a concludere che la locuzione “tentativo obbligatorio di conciliazione” non riflette più onestamente l’idea dell’istituto cui si riferisce. In realtà, le riforme – recentemente attuate⁵⁰ o in via di elaborazione⁵¹ – paiono aver configurato a carico dei litiganti quasi una sorta di “obbligo a conciliare in termini ragionevoli” dal contenuto molto vago, la cui inosservanza riceve però una specifica sanzione pecuniaria in sede processuale dinanzi al giudice togato. Obbligo a cui le parti riescono comunque a sottrarsi sottoponendo, quando lecito⁵², la lite ad arbitrato.

In controtendenza si pongono invece due recenti progetti di legge⁵³, relativi all’istituzione della sezione specializzata nel tribunale per la trattazione dei procedimenti, sia civili che penali, relativi ai minori ed alla famiglia. I proponenti dimostrano particolare attenzione riguardo alla formazione professionale dei giudici in questione, prevedendo che al fianco dei magistrati togati siedano “*giudici-esperti*”⁵⁴ dotati di specifiche conoscenze in campo psicologico.

Stranamente, tale sensibilità ha connotato in modo solo parziale la disciplina del

Sostanzialmente analoghe le conseguenze ricollegate dal Progetto Foglia all’insuccesso del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro, il cui esperimento dovrebbe essere differito ad un momento successivo all’inizio dell’azione giudiziaria. Inasprendo la disciplina (su cui si è già detto nel testo) dell’art.412 c.p.c., il dettato di questa norma verrebbe così sostituito: *se le parti non conciliano, “si redige un verbale del tentativo di conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso, per la parte su cui si è concordato, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dal V comma dell’art.411. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quant’altro ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il proseguo del procedimento. Il verbale del tentativo di conciliazione viene acquisito agli atti del processo”.*

⁵⁰ Riforma parziale del tentativo di conciliazione nel rito del lavoro (D. lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, art.31, 32 e 36, *cit.*) e legge “Mirone”, *cit.*

⁵¹ Disegno di Legge XIII legislatura, Disegno di Legge 2463 XVI legislatura, Progetto Foglia, *cit.*

⁵² Art.806 c.p.c.

⁵³ Progetti di legge n.816 e 2088 (pressoché identici) della XIV legislatura.

⁵⁴ Secondo l’art.10 dei citati progetti n.816 e 2088 XIV legislatura, i giudici togati debbono essere persone “*competenti in psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali, e che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell’educazione dei giovani*”.

tentativo di conciliazione, succintamente delineata nei progetti stessi⁵⁵, per le controversie civili in siffatte materie: sebbene ciò abbia portato a non concepire alcun meccanismo per punire l'eventuale responsabile della mancata soluzione negoziale al conflitto, risulta comunque depotenziata la forza del tentativo di conciliazione, giacché esso parrebbe rimanere di esclusiva competenza del presidente del tribunale e non demandabile ai “*giudici-esperti*”⁵⁶ (verosimilmente perché – fallito il tentativo – il presidente deve pronunciare i provvedimenti urgenti da lui ritenuti opportuni nell'interesse delle parti, le quali verranno poi rinviate dinanzi ad altro giudice per il merito). Così facendo, però, si ripropone in sostanza il modello attualmente vigente⁵⁷ con tutti i suoi limiti, riconducibili essenzialmente al carico di lavoro gravante su tale magistrato nonché alla carenza di quella peculiare formazione professionale, propria invece dei “*giudici-esperti*”, che invece risulterebbe particolarmente utile per consentire di svolgere nel modo più adeguato la delicata funzione conciliativa. Secondo la loro attuale formulazione, inoltre, i progetti di legge escludono qualsiasi possibilità di approfittare delle esperienze maturate nel campo della “*mediazione familiare*” in sede extra-giudiziaria, su cui si è detto in precedenza.

3. DIBATTITO: L'INTRODUZIONE DELLA *MEDIATION* NEL PROCESSO CIVILE.

Sebbene non rappresenti di certo la panacea per tutti mali, le potenzialità della *mediation* “autentica” inducono a domandarsi se non risulti forse utile

⁵⁵ Art.24 dei progetti n.816 e 2088 XIV legislatura, *cit.*

⁵⁶ Ai sensi dell'art.11 di entrambe i progetti n.816 e 2088 XIV legislatura, *cit.*, “*i giudici-esperti, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato della istruzione per il compimento di singoli atti*”.

⁵⁷ Il tentativo obbligatorio di conciliazione, affidato al presidente del tribunale, è previsto all'art.708 c.p.c. nel procedimento per separazione giudiziale tra coniugi e all'art.711 c.p.c. per quella consensuale.

collegarla in qualche modo al rito processuale civile, abbandonando o emendando di conseguenza le riforme di quest'ultimo che conducano a situazioni incompatibili con l'operazione proposta. In caso di risposta affermativa, l'inserimento della *mediation* deve avvenire con modalità tali da salvaguardare un'esigenza fondamentale: preservare i delicati presupposti su cui la *mediation* si fonda, poiché in caso contrario essa perderebbe verosimilmente la propria efficacia, annullando conseguentemente ogni speranza di ottenere validi risultati dalla sua prospetta introduzione. Procediamo allora ad aprire la discussione su alcuni importanti nodi da sciogliere al riguardo.

3.a. (segue): *Mediation ante causam*.

La prima tentazione, dettata dal desiderio di deflazionare i processi, è prevedere per legge un tentativo obbligatorio di *mediation*, imponendo alle parti di rivolgersi ad una struttura che rende tale servizio prima di agire in giudizio, pena l'improcedibilità di quest'ultimo in caso contrario.

Poco consistente appare l'obiezione che l'esperimento del tentativo di *mediation* ritarderebbe i tempi dei processi. Considerata l'attuale loro durata, infatti, il ritardo così provocato risulterebbe trascurabile, purché nelle more del tentativo non sia inibita alle parti la tutela in via cautelare.

Più seria è forse la preoccupazione che l'obbligo in questione non snaturi la *mediation*, rendendola di per sé invisibile ai litiganti. Inoltre, il tentativo *ante causam* è forse destinato a riscuotere un elevato numero di insuccessi poiché, trovando origine dal dettato di una norma di legge dal contenuto necessariamente generico, la *mediation* viene imposta alle parti senza che vi sia modo di valutare –

anche solo sommariamente – se, con riferimento a ogni singolo caso, risulti realmente opportuno farla esperire.

A ciò dovrebbe probabilmente aggiungersi un altro motivo di riflessione. Molto verosimilmente, il fallimento del tentativo svolto in simili circostanze pregiudicherebbe irrimediabilmente l'accettazione della *mediation* che (come vedremo in appresso) il giudice potrebbe successivamente suggerire ai litiganti dopo averli sentiti, convincendoli a parteciparvi. In quest'ultima ipotesi la *mediation*, avvenendo su base realmente volontaria ed in modo selettivo, sembra ragionevolmente presentare maggiori probabilità di riuscita. Pertanto andrebbe privilegiata.

Se simili considerazioni risultassero fondate, è allora lecito dubitare circa la concreta utilità di costringere le parti a sottoporsi alla *mediation* prima di adire in giudizio⁵⁸. Al fine di diffondere la conoscenza ed il ricorso a tale strumento, tuttavia, sarebbe interessante pensare alla previsione di un preciso obbligo per gli avvocati di informare adeguatamente i propri clienti circa la possibilità di avvalersi della *mediation* al fine di prevenire una lite giudiziaria⁵⁹. Simile soluzione risulterebbe peraltro conforme a quanto già sancito nel codice

⁵⁸ Sebbene il Progetto Foglia contempli un tentativo obbligatorio di conciliazione decisamente lontano dalla *mediation*, merita evidenziare che si prevede di differirne l'esperimento (attualmente eseguito *ante causam*) ad un momento successivo all'inizio dell'azione giudiziaria. In merito ai procedimenti di conciliazione obbligatori preliminari al processo, nella relazione al Disegno di Legge XIII legislatura viene invece detto: “è sembrato che tali procedimenti in tanto hanno concrete possibilità di concludersi con l'accordo o con l'accettazione delle parti in quanto siano queste ultime liberamente ad adirli. Le stesse locuzioni conciliazione obbligatoria e tentativo obbligatorio di conciliazione portano in sé una contraddizione logica fra la volontarietà della conciliazione e la coercitività del procedimento. Del resto l'esperienza sinora praticata in Italia non ha dato in larga parte esiti felici e si è risolta spesso in un rituale burocratico da esperire prima della proposizione del giudizio” (punto 5 della relazione).

⁵⁹ L'art.18 del menzionato Disegno di Legge XIII legislatura impone all'avvocato l'obbligo di informare il proprio cliente in merito a tutte le possibilità conciliative della controversia percorribili sia prima dell'inizio quanto nel corso del giudizio. Analogo il disposto dell'art.14 del Disegno di Legge 2463 XIV legislatura.

deontologico forense italiano⁶⁰ nonché in quello europeo elaborato dal *Conseil des Barreaux de l'Union Européenne*⁶¹, i quali pongono a carico degli avvocati il dovere di rendere edotti gli assistiti in merito alle possibilità di definire la vertenza in via conciliativa.

3.b. (segue): *Mediation* in corso di causa.

La *mediation* è inseribile all'interno del processo civile facendola coincidere con il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto in corso di causa dal giudice? Per tentare di proporre una risposta, bisogna partire da una constatazione preliminare: quanto osservato nelle pagine precedenti rende forse auspicabile che il tentativo obbligatorio di conciliazione venga affidato ad un magistrato sempre differente dal giudicante.

Si tratta ora di stabilire se tale attività del giudice debba conservare le sue tradizionali connotazioni ovvero coincidere con la *mediation* ovvero trarre semplicemente qualche spunto da quest'ultima quando ritenuto utile. A far propendere per quest'ultima soluzione potrebbero deporre due circostanze: la diversa preparazione professionale di giudice e *mediator*; la durata temporale piuttosto lunga degli incontri di *mediation* (solitamente assorbono diverse ore o anche qualche giorno), che occuperebbero i magistrati in un modo impensabile per l'attuale loro carico di lavoro.

⁶⁰ Art.40 del codice deontologico forense italiano, su cui recentemente TIRALE, *Maggiore certezza giuridica per i consumatori*, in *Attualità Forensi*, n.4, 2001, p.10.

⁶¹ Codice di deontologia degli avvocati europei, art.3.7.1: “*Risoluzione della lite al costo migliore. L'avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite*”.

L'inserimento della vera e propria *mediation* all'interno del rito processuale deve dunque seguire altra strada.

Una prima ipotesi potrebbe essere affidare lo stesso tentativo obbligatorio di conciliazione in corso di causa ad un *mediator* esterno all'ordinamento giudiziario, il quale in caso d'insuccesso rinvierebbe d'ufficio le parti al giudice togato per la prosecuzione del processo. A ben vedere, però, questa soluzione – parzialmente accolta in Italia nel recente progetto per la riforma del rito del lavoro⁶² – presenterebbe probabilmente gli stessi seri inconvenienti della *mediation* obbligatoria *ante causam* (di cui sopra), in quanto in entrambe i casi essa verrebbe imposta in modo indiscriminato e mancherebbe la volontarietà delle parti a parteciparvi⁶³.

Sulla scorta dell'esperienza maturata in Francia⁶⁴ e nel Regno Unito⁶⁵, pare forse più proficuo lasciare che, durante l'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice valuti se le parti – pur mantenendo il disaccordo sulla materia del contendere – sono “mature” per la *mediation*⁶⁶. Qualora venga

⁶² Art.410 c.p.c., come risulterebbe modificato secondo quanto previsto nel citato Progetto Foglia.

⁶³ Il Progetto Foglia introdurrebbe nel rito del lavoro una pesante sanzione per indurre il convenuto a partecipare al tentativo di conciliazione. Il novellato art.412 c.p.c. disporrebbe infatti che “*in caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice, ricevuti gli atti nei termini di cui ai successivi commi, su istanza di parte, può, con accertamento allo stato degli atti, in via provvisoria, emettere un'ordinanza che disponga il pagamento totale o parziale delle somme domandate e disporre con lo stesso ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito*”. Ad allontanare ancor più dallo spirito della autentica *mediation* quanto concepito nel Progetto Foglia concorre poi il meccanismo ideato (sempre all'art.412 c.p.c.) per consentire al magistrato giudicante di penalizzare sul piano delle spese processuali la parte responsabile del fallimento delle trattative. Come già detto, ciò viene reso possibile dalla redazione di un verbale che sintetizza le posizioni assunte dai litiganti durante il tentativo di conciliazione.

⁶⁴ *Loi* n.95-125 dell'8 febbraio 1995, su cui AULETTA, *op. cit.*, p.131, e TARUFFO, *op. cit.*, p.790. Molto sinteticamente, l'esperienza francese viene altresì descritta nella citata *Ricerca Ricognitiva*.

⁶⁵ CEDR (Centre for dispute resolution), *Court referred ADR – A guide for the judiciary*, London, 2001, anche su Internet: <http://www.cedr.co.uk>. Si veda inoltre la *Ricerca Ricognitiva, cit.*

⁶⁶ In tal senso dispone l'art.15 del Disegno 2463 XIV legislatura: “*Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una conciliazione stragiudiziale, invita le parti a rivolgersi ad uno degli organismi previsti dalla presente legge*”, e cioè le citate “*camere di conciliazione*” istituendo presso i tribunali (art.9 del Disegno) ovvero create su iniziativa di soggetti privati (art.7

rilevato ciò, al magistrato dovrebbe essere concesso suggerire alle parti di esperirla, dopo avere fornito tutte le informazioni necessarie al riguardo onde favorirne l'accettazione. Solo quando tutti i litiganti esprimono il proprio consenso al riguardo, andrebbero invitati a comparire dinanzi al *mediator*, fermo restando che in caso di suo fallimento il processo riprenderebbe, senza pregiudizio alcuno per i diritti di difesa delle parti. In queste condizioni, il numero di casi sottoposti a *mediation* risulterebbe sì decisamente contenuto, ma a fronte di due rilevanti vantaggi: da un canto, la "scrematura" così operata eviterebbe l'alto numero di insuccessi verosimilmente conseguenti ad un rinvio indiscriminato e coartato delle parti alla *mediation*, che peraltro produrrebbe un notevole spreco di risorse e tempo; dall'altro, verrebbero salvaguardati i delicati presupposti su cui essa fonda la sua efficacia.

3.c. (segue): Rapporti tra *mediation* ed autorità giudiziaria.

Bisogna ora domandarsi se all'autorità giudiziaria non vada riconosciuto qualche tipo di controllo su quanto avviene dinanzi al *mediator*.

3.c.1. Controllo in caso di fallimento della *mediation*.

L'idea che il *mediator* non debba limitarsi a dare atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo, ma sia anche tenuto a rendere conto al giudice, competente a conoscere la controversia, circa la condotta tenuta dalle parti durante la *mediation*, risponde all'esigenza di esercitare una certa

dello stesso).

“pressione” sui litiganti, onde costringerli ad una condotta responsabile e spingerli verso la transazione⁶⁷.

Si tratta forse di una pessima quanto improduttiva idea. Istituire simile collegamento tra *mediation* e processo significa, in realtà, snaturare la prima, siccome viene gravemente minata la spontaneità delle parti, senza peraltro conseguire alcun vantaggio in contropartita. Nel timore di subire per tale motivo un pregiudizio in sede processuale, i litiganti tenderanno infatti a recitare dinanzi al *mediator* la nota “commedia” che già va talora in scena durante il tentativo di conciliazione obbligatoriamente svolto in corso di causa, quando quest’ultimo sia compiuto dal magistrato che, in caso di insuccesso, giudicherà le parti.

3.c.2. Controllo sul contenuto dell’accordo raggiunto in sede di *mediation*.

Prevedere una verifica giudiziaria sui termini della transazione, raggiunta grazie all’attività del *mediator*, risponde alla preoccupazione che l’accordo leda interessi di natura pubblica oppure quelli della parte considerata “debole”, presenti in settori sensibili quali le liti in materia di separazione tra coniugi o di lavoro. Se questa è la ragione a sostegno del controllo giudiziario, si evince subito che esso non ha alcuna ragione di sussistere quando l’oggetto del contendere è lasciato alla piena disponibilità delle parti. In caso contrario, a meno che la vertenza si incentri su diritti “assolutamente indisponibili”, forse non è il caso di escludere *tout court* l’intervento di un *mediator*, essendo prospettabili varie graduate soluzioni onde salvaguardare debitamente siffatte esigenze: subordinare

⁶⁷ Come in precedenza osservato, sia nei Disegni di Legge XIII e XIV legislatura che nel Progetto Foglia pare chiaramente rinvenibile l’intento di indurre i litiganti a conciliare, anche facendo palesare loro (specie nella prima e nella terza proposta di riforma) il rischio di una penalizzazione in sede processuale se l’accordo non dovesse venire raggiunto.

l'efficacia o la validità della transazione al superamento di un apposito vaglio in sede giudiziaria (una sorta di omologazione?⁶⁸), come oggi già accade per le separazioni consensuali⁶⁹; fissare più semplicemente un termine di decadenza entro il quale la parte, che ritenga l'accordo transattivo pregiudizievole per detti interessi, sia tenuta ad agire al fine di ottenerne l'annullamento.

Ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, si scontra con l'impellente necessità di deflazionare i processi, alla quale – almeno in parte – si ricollega proprio la proposta di introdurre la *mediation* nel rito processuale civile. Per ovviare alla contraddizione cui si andrebbe così incontro, da un canto, e garantire una certa tutela agli interessi protetti dall'ordinamento giuridico, dall'altro, si è allora pensato di delegare al *mediator* anche il compito di impedire alle parti la conclusione di accordi contrastanti con tali interessi. Sebbene di primo acchito seducente, si tratta di una soluzione piuttosto pericolosa, poiché capace di spingere il *mediator* a travisare il proprio compito, facendolo sentire in qualche modo assimilato ad un arbitro con potere di “cassare” le transazioni non consone a ciò da lui ritenuto corrispondente alla legge. Il rischio di ingenerare simile

⁶⁸ Entrambe i Disegni di Legge prevedono sì un giudizio di omologazione, ma nell'ottica di conferire forza di titolo esecutivo all'accordo transattivo, stipulato grazie all'ausilio di un organismo di conciliazione, relativo ad una controversia vertente su diritti pienamente disponibili dalle parti in lite. All'art.7, il Disegno di Legge XIII legislatura istituisce infatti un giudizio di omologazione per gli accordi transattivi raggiunti dai litiganti con il concorso di organismi extragiudiziali privati che offrono servizi per la soluzione consensuale delle controversie. In seguito al superamento di detto giudizio, in cui verrebbe “*verificata la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo*” (pare però un poco oscuro il preciso senso di questa previsione), la scrittura privata sottoscritta dalle parti acquisirebbe forza esecutiva e costituirebbe titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Molto simile quanto previsto all'art.12 del Disegno di Legge 2463 XIV legislatura. Entrambe detti Disegni di Legge non ritengono nemmeno necessario il giudizio di omologazione qualora la transazione sia stata raggiunta grazie all'ausilio delle “*camere di conciliazione*” istituite presso i tribunali o le Camere di Commercio (art.4, comma 3, ed art.10, comma 3, del Disegno XIII legislatura; art.12, comma 2, del Disegno 2463 XIV legislatura). E' però opportuno simile distinzione di trattamento, che porta di fatto a disincentivare il ricorso ai servizi di conciliazione offerti da organismi privati, ovvero è sintomo di una certa velata sfiducia verso questi ultimi?

⁶⁹ Art.711 c.p.c., *cit.*

confusione di ruolo, inoltre, tenderebbe ad incrementare in modo direttamente proporzionale alla complessità ed alle difficoltà interpretative delle norme di legge che il *mediator* verrebbe chiamato a garantirne la corretta applicazione. Onde evitare ciò, è forse preferibile riconoscere al *mediator* la libertà di interagire con le parti in modo meno invadente, consentendogli così di segnalare semplicemente loro la circostanza che la transazione concepita potrebbe poi – a seconda del tipo di controllo giurisdizionale eventualmente vigente sulla stessa – non ricevere l’avallo del magistrato o venire annullata. A controbilanciare l’influenza delle indicazioni fornite dal *mediator* concorrerebbero, infine, i consigli dei legali eventualmente presenti al fianco delle parti, cui in ultima analisi più appropriatamente compete la funzione di controllare nell’interesse dei rispettivi clienti la bontà della transazione in via di definizione.

La discussione è aperta ...

ERMENEGILDO MARIO APPIANO